



TRIBUNALE FEDERALE
Federazione Italiana Bocce
Procedimento n. 7/2020
FIB c/ Marco Destro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 29.09.2020, il Procuratore Federale, Avv. Giovanni Zoppi, ha disposto il deferimento di Franco Buosi e Marco Destro dinanzi al Tribunale Federale per rispondere delle seguenti violazioni: *“art. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto FIB, artt. 1 e 60, comma 2, lett. i) ed n) RGD FIB, per aver tenuto i sig.ri Marco Destro e Franco Buosi una condotta non conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale, in quanto connotata da espressione da contenuto e dal tenore offensivo volute a ledere la reputazione e l’immagine del Presidente Federale nonché della Federazione nel suo complesso configurandosi in tal senso un’azione denigratoria nei loro confronti, espressione che evidenziano altresì il particolare disvalore di tale comportamento”*.

L’azione disciplinare nei confronti dei tesserati veniva avviata dal Procuratore Federale il 28.07.2020 su impulso dell’Ufficio Stampa della FIB per il tramite della Presidenza Federale che segnalava al Procuratore alcuni post scritti e pubblicati sul social network Facebook.

Tali affermazioni, secondo il deferimento del Procuratore Federale, evidenziavano un contenuto di natura diffamatoria, volto a riportare circostanze non corrispondenti al vero e tese ad offendere e vilipendere il Presidente Federale e la Federazione nel suo complesso arrecando un grave danno d’immagine nonché alla reputazione dei predetti soggetti.

Espletata, pertanto, la suddetta attività d'indagine, l'Ufficio della Procura inviava a Marco Destro la comunicazione di conclusione delle indagini e di intendimento di deferimento ex art. 43, comma 4 RGD, assegnando termine di 10 giorni per il deposito di memorie difensive.

Il tesserato Destro inviava una memoria difensiva con la quale contestava le ipotesi accusatorie formulate dalla Procura nei suoi confronti, ritenendole lecite e non disciplinarmente rilevanti le condotte a lui contestate. Concludeva chiedendo l'archiviazione del procedimento disciplinare per non aver posto in essere l'incolpato alcuna condotta in violazione delle norme statutarie, regolamentari o di comportamento.

All'esito delle indagini, la Procura riteneva confermate le ipotesi accusatorie e procedeva, pertanto, al deferimento dell'incolpato con provvedimento del 29.09.2020.

Il Tribunale Federale fissava l'udienza per la trattazione alla data del 05.11.2020.

Alla detta udienza, il Presidente, letti i capi d'imputazione, dava atto che era pervenuta comunicazione del 02.11.2020 da parte di Marco Destro con la quale lo stesso attestava di non poter essere presente in udienza, neanche in videoconferenza, in quanto molto impegnato con il lavoro e si rimetteva alla decisione della Giustizia Sportiva. Il Procuratore si riportava al proprio atto di deferimento del 29.09.2020 ed insisteva per la condanna del deferito alla squalifica di mesi due.

Il Collegio, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, decideva come da dispositivo letto in udienza.

Il Tribunale di riservava il termine di giorni 10 per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli addebiti mossi all'incolpato Marco Destro sono fondati.

Nello specifico, in data 21.07.2020, nell'ambito delle affermazioni postate su Facebook, nel "Gruppo Almanacco delle Bocce", il deferito dichiarava: "*...mi sono candidato alle prossime elezioni regionali...se poi non verrò eletto amen non andrò di certo a COMPRARE le mia elezione!*" In un altro posto affermava,

altresì, “...vorrei ricordare ai quattro signori che hanno giurato eterno amore al loro padrone (anche perché se così non fosse li manderebbe direttamente a casa) ...per fare campagna elettorale al Presidente o ai suoi “umili servitori”.

Posto che l'incolpato ammette la paternità dello scritto sul social network, confermando la sua responsabilità, si osserva come i toni dallo stesso usati appaiono decisamente offensivi, denigratori e lesivi dell'immagine del Presidente della FIB e della Federazione in genere.

Inoltre, il fatto è ancor più grave se si tiene conto dello speciale strumento utilizzato dal denunciato per la diffusione del suo pensiero.

Come noto, il social network Facebook è uno strumento di comunicazione ed informazione molto potente, i cui contenuti sono facilmente accessibili da una massa indefinita di utenti.

Lo stesso deferito peraltro non ha in alcun modo smentito i fatti contestati, ma si è limitato ad invocare l'esimente del diritto di critica e/o di opinione.

Come noto, il “diritto di critica”, per essere legittimo e rientrare nel più generale diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero (tutelato dall'art. 21 Cost.) deve presentare i requisiti dell'interesse pubblico, continenza e verità e rispettare la correttezza del linguaggio senza scadere in ingiurie, offese e senza mai trascendere in attacchi personali rivolti a colpire la figura nei cui confronti si sta rivolgendo la critica.

Per un corretto esercizio del diritto di critica il dichiarante si sarebbe dovuto limitare ad esprimere giudizi o critiche ed avanzare proprie proposte o idee, senza però mai offendere o sminuire l'autorità e la dignità di alcuno.

Non vi è chi non vede, quindi, come le affermazioni del deferito sopra menzionate siano lesive dell'onorabilità e prestigio sia del Presidente Federale che degli organi della Federazione Boccistica Italiana, determinando una evidente violazione degli artt. 1 e 2) del Codice di comportamento Sportivo del CONI (*1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti. 2. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di*

lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.); recepito pienamente sia dal ns. Statuto, all'art. 8, co. 1), che dal nostro RGD, all'art. 1), comma 7, laddove espressamente si statuisce che: "i tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal Coni".

Inoltre, detti obblighi sono espressamente previsti e puniti all'art. 60 co. 2, lett. i) RGD, relativo alle mancanze o infrazioni relative alle norme dello Statuto, del Regolamento Organico, del Regolamento Tecnico e di tutte le altre norme regolamentari emanate dalla Federazione; nonché alla successiva lettera n), che sanziona tassativamente l'offesa e/o vilipendio della Federazione e/o di qualsiasi suo organo, tramite qualsivoglia mezzo di comunicazione (menzionando specificatamente anche Facebook).


Relativamente al calcolo della pena, visti gli artt. 61, comma 3, lett. n) in combinato disposto con il comma 5, lett. b) del R.D.G. FIB, si ritiene congrua l'applicazione al caso in esame della sanzione pari a 40 (quaranta) giorni di squalifica, come meglio indicata in dispositivo, letto all'udienza del 05.11.2020, qui interamente riportato e richiamato.

Il Tribunale Federale


Avv. Antonio De Nisco



Avv. Damiano Carrese



Avv. Rossana Muolo



DEPOSITATO OGGI 13.11.2020

FIB
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCIE
Via Vittoriano, 113/115 - 00189 ROMA